

BILANCIO

Perdita di beni strumentali e relativo indennizzo

di **Alessandro Bonuzzi**

La **perdita** di **beni strumentali** causata da **eventi naturali** rappresenta, purtroppo, un tema di costante attualità per le imprese italiane. Tali accadimenti si sono verificati anche lo scorso anno con la conseguenza che i relativi effetti avranno rappresentazione nel **bilancio 2016**.

In linea generale, è noto che il risultato economico dell'esercizio deriva dalla contrapposizione tra ricavi e costi di **competenza**.

Il costo di un bene strumentale all'esercizio dell'impresa, atteso che trattasi di un cespite a **utilità pluriennale**, concorre alla formazione del risultato d'esercizio attraverso il **processo di ammortamento**.

Nel caso specifico di **perdita** conseguente ad una causa non imputabile alla volontà dell'imprenditore, però, il costo non ammortizzato del bene non può che essere imputato, direttamente e **integralmente**, nell'esercizio in cui avviene l'**evento naturale**; infatti, è in tale momento che si esaurisce la sua utilità e funzionalità.

Anche l'eventuale **rimborso assicurativo** connesso alla perdita del bene va rilevato nell'esercizio nel quale si è verificata la calamità.

Occorre tuttavia tener conto di quanto stabilito dall'[articolo 2423-bis, primo comma, numero 1\), cod. civ.](#), secondo cui, in ossequio al postulato della **prudenza**, non devono essere contabilizzati i **profitti non realizzati**.

Inoltre, l'OIC 15 stabilisce che *"I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (ad esempio per operazioni di finanziamento) sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, e cioè se essi **rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la società**"*.

Pertanto, ai fini della contabilizzazione del risarcimento assicurativo, è necessario che il credito, nonché il componente positivo correlato, siano di **esistenza certa** e di **ammontare obiettivamente determinabile**.

Ciò accade, ad esempio, quando la spettanza e l'ammontare dell'indennizzo risultano da apposito **verbale** redatto dal perito assicurativo incaricato.

Diversamente, se le condizioni per l'iscrizione non sono soddisfatte nell'esercizio in cui si

verifica l'evento naturale, il periodo di competenza del risarcimento è **successivo** rispetto a quello in cui è imputata la perdita del bene strumentale.

Sul punto vanno però osservate le indicazioni fornite dall'OIC 29, secondo cui *“devono essere recepiti nei valori di bilancio ... quei **fatti positivi e/o negativi** che evidenziano **condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio – 31.12 per le imprese solari** -, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della **competenza**”*.

Alla luce di tale principio, quindi, se la **quantificazione** del rimborso assicurativo viene definita, dopo il 31.12 (2016), ma entro la data di redazione del **progetto di bilancio** relativo all'esercizio nel quale si è verificato l'evento dannoso (2016), il provento va rilevato già nel **conto economico in chiusura** (bilancio 2016), nel quale è contabilizzata la perdita del bene strumentale.

Ciò sempreché la **spettanza** del risarcimento sia già **certa** alla data di riferimento del bilancio (31.12.2016). Diversamente, l'indennizzo va rilevato in un esercizio successivo a quello in chiusura.

Si badi che la regola dell'OIC 29 non può trovare applicazione in relazione al costo derivante dalla perdita dell'immobilizzazione: infatti, l'**evento naturale**, ancorché si verifichi tra la chiusura dell'esercizio e la data di redazione del progetto di bilancio, **non può mai riflettere una condizione esistente alla data di riferimento del bilancio**.

Si precisa, infine, che, in base alla nuova versione dell'OIC 12, e alla luce della eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria, i **rimborsi assicurativi** sono stati inclusi nella voce **A5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio**.

